



STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

Edo di Parma, Viale E. Tanara, 31/A • 43124 Parma • Tel. 0521/7961 • Fax 0521/796216 • e-mail: info@ssica.it
Sezione di Anghi, Via Nazionale, 123/124 • 04012 Anghi (SA) • Tel. 031/5439711 • Fax 031/5439721 • e-mail: info@ssica.it
www.ssica.it • IREA 217902 • Codice Fiscale e Partita IVA n. 00166540344

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

Tra

La Stazione Sperimentale Industria delle Conserve Alimentari, di seguito S.S.I.C.A., sita in Viale Tanara 31/A Parma Codice Fiscale e P.IVA 00166540344 rappresentata legalmente dal Dott. Andrea Zanfari, di seguito indicato "Committente"

E

La D.ssa Claudia Catelani Cardoso, nata a San José Do Rio Preto Brasile il 13/09/1968 e residente a Parma, Strada Giuseppe Garibaldi, 22 – Codice Fiscale CTLCLD68P53Z602Q, di seguito indicato come "Prestatore"

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 – Rapporto tra le parti

Le parti si danno reciprocamente atto che viene stipulato un contratto di lavoro autonomo, consistente nello svolgimento di attività contemplate nell'ambito del Progetto promosso dalla Regione Emilia Romagna dal titolo "Agroalimentare Idrointelligente" – codice CUP D92I16000030009.

Articolo 2 – Oggetto della prestazione

Il Prestatore si impegna a collaborare con il team del Laboratorio Ambiente del committente, per la realizzazione di una tecnologia di irrigazione a rateo variabile da applicare alle macchine irrigatrici semoventi per distribuire i volumi di adacquata secondo criteri di "Irrigazione di precisione", variando l'erogazione in funzione della variabilità del contenuto idrico del terreno.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione della prestazione professionale

Il Prestatore si impegna ad eseguire la propria attività personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, con la piena autonomia a organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati, nell'ambito della realizzazione del Progetto stesso.

ART. 4 – Durata del Contratto

L'incarico ha inizio il giorno 1 Marzo 2017 e termina il giorno 31 Marzo 2018 (13 mesi) e si svolge in via esclusiva nell'ambito del Progetto Regionale sopra descritto.

ART. 5 – Compenso e modalità di pagamento

Il compenso per la durata dell'incarico è di € 27.900,00 (ventisettemilanovecento/00), oltre all'IVA se dovuta e all'eventuale rivalsa per cassa previdenziale, suddiviso in ratei mensili, pagabili mediante bonifico bancario dietro presentazione di fattura. Al prestatore, oltre al compenso, sono rimborsate a piè di lista eventuali spese autorizzate (anche verbalmente) e, per l'utilizzo della propria



autovettura finalizzato all'espletamento dell'incarico ricevuto e nei limiti del regolamento aziendale, viene riconosciuto un rimborso chilometrico in base al Regolamento interno vigente.

ART. 6 – Recesso

E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal presente contratto con preavviso di 45 giorni da notificarsi a mezzo raccomandata A/R; in tal caso il compenso da liquidare al Prestatore è determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

ART. 7 – Proprietà, riservatezza dei risultati

Il lavoro svolto ed i risultati raggiunti sono di esclusiva proprietà della SSICA. Pertanto il Prestatore non può avvalersene per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Committente.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il Prestatore entra in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge previste in materia.

ART. 9 – Tutela dati personali

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 10 – Foro competente

Per eventuali controversie il Prestatore dichiara di accettare la competenza del Foro di Parma.

Parma, 20 Febbraio 2017

Letto, confermato, sottoscritto

SSICA

Legale Rappresentante

Dr. Andrea Zanlari

Il Prestatore

SSICA - PARMA
Protocollo Generale

Prot. N. 469 - Usc
data 22/02/2017
Uff. PSD